

In secondo luogo, la ricorrente lamenta la violazione dell'accordo relativo all'applicazione dell'art. VI del GATT 1994 ⁽²⁾. Secondo la ricorrente, il suo prezzo all'esportazione non è inattendibile ai sensi degli artt. 2.1 e 2.3 dell'accordo. La ricorrente afferma inoltre che il metodo usato è incompatibile con gli artt. 2.1, 2.3 e 11 dell'accordo. La ricorrente sostiene infine che gli artt. 2.1 e 2.3 dell'accordo si applicano anche alle indagini di riesame svolte in forza dell'art. 11 dell'accordo, come il riesame intermedio parziale in questione.

La ricorrente lamenta, infine, l'assenza di fondamento normativo del metodo applicato per determinare il suo prezzo all'esportazione verso la Comunità ed una violazione del principio della certezza del diritto in quanto è stato reso impossibile ai produttori che esportano determinare il loro comportamento nel contesto di un impegno sui prezzi.

-
- ⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).
⁽²⁾ Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (OMC-GATT 1994) – Accordo antidumping (GU 1994, L 336, pag. 103).

Ricorso presentato il 19 maggio 2006 — En Route International/UAMI

(Causa T-147/06)

(2006/C 178/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: En Route International Limited (Berkshire, Regno Unito) (rappresentante: avv. W.W. Göpfert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 7 marzo 2006, relativa al procedimento R 352/2005-4; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «FRESHHH» per prodotti delle classi 29, 30 e 32 (domanda di marchio comunitario n. 3 198 165).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: il marchio di cui si chiede la registrazione sarebbe registrabile; la sua registrazione non trova ostacolo negli impedimenti alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. b) e c), nonché di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾.

-
- ⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso presentato il 17 maggio 2006 — Castellani/UAMI — Markant Handels und Service (CASTELLANI)

(Causa T- 149/06)

(2006/C 178/65)

Lingua di redazione del ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Castellani SpA (Pontedera) (rappresentanti: avv.ti A. Di Maso e M. R. Di Maso)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Markant Handels und Service GmbH (Offenburg, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 febbraio 2006, procedimento R 449/2005-1;
- condannare l'UAMI alle spese.